



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

21963-2019

Cointestazione
di conto
corrente

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ULIANA ARMANO - Presidente - R.G.N. 9725/2017
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Cron. 21963
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Ud. 24/01/2019
- Dott. PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

(omissis) , (omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura speciale in

2019

187

calce al controricorso;

(omissis) SPA , in persona dei
Procuratori Speciali e legali rappresentanti Dott.ssa
(omissis) e Dott. (omissis) ,
elettivamente domiciliata in (omissis)
^(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ,
(omissis) giusta procura speciale in
calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

(omissis) ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2019 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;



RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 96/2017, rigettando l'impugnazione principale e quella incidentale, ha integralmente confermato la sentenza n. 3822/2015, con la quale il Tribunale di Venezia - nel procedimento, promosso dai fratelli (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis), nonché di (omissis) - aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai primi nei confronti dei convenuti.

2. Per come si evince dalla impugnata sentenza, (omissis) e (omissis), quali figli superstiti, assieme alla sorella (omissis) (rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito), della madre (omissis), deceduta il (omissis), avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia (omissis) (omissis) (marito e figlia di (omissis)), nonché di (omissis) (omissis) nipoti di (omissis), sostenendo che i convenuti si erano appropriati della somma di euro 3.100,00, costituente il saldo attivo del conto corrente n. (omissis) intestato alla defunta, oltre all'importo di euro 132.685,61, contenuto in un dossier titoli. Su detto presupposto avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della quota di 2/3 delle predette somme, corrispondenti alla quota ereditaria di loro spettanza, oltre al risarcimento del danno.

I convenuti, nel costituirsi, si erano opposti all'accoglimento della domanda, sostenendo che le somme erano cointestate alle signore (omissis) a far data dal 6.3.2003, giusta disposizione della stessa signora (omissis), ed erano pertanto da considerarsi in comunione pro indiviso; per il caso di soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria avevano chiesto, previa chiamata in causa di (omissis) s.p.a., di essere tenuti manlevati per quanto eventualmente dovuto

pagare agli attori, avendo la defunta svolto l'operazione di cointestazione su suggerimento del promotore finanziario.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'indebita appropriazione da parte dei convenuti della quota di 1/3 delle somme di cui al dossier titoli e, limitatamente agli eredi di (omissis) , di parte del saldo attivo sul conto corrente, e, per l'effetto, aveva condannato i convenuti in solido alla restituzione della somma di euro 14.742,84 in favore di ciascuno degli attori (costituente la terza parte della quota di 1/3 di spettanza della *de cuius*), nonché i soli (omissis) , della somma di euro 250.04, costituente la terza parte di quanto prelevato dal conto corrente ad opera di (omissis) senza giustificazione, oltre al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori e della terza chiamata. Ciò sul presupposto che gli importi di un conto bancario con annesso dossier titoli - intestato originariamente ad una unica persona e successivamente (prima della morte della stessa) cointestato ad altre due persone - dovessero ritenersi di proprietà pro quota indivisa di tutti e tre.

Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appello (omissis) , figli superstiti dell'originaria intestataria, formulando 5 motivi di gravame, rilevando: con il primo motivo, che l'intestazione della sentenza recava il nome di (omissis) , in luogo di "(omissis)" e, pertanto, avevano chiesto la correzione dell'errore materiale; con il secondo, avevano sostenuto che, con la cointestazione dei titoli in origine di sua esclusiva proprietà (omissis) aveva soltanto inteso far acquisire ad (omissis) e (omissis) la possibilità di operare a firma disgiunta, ma non aveva affatto inteso anche trasferire la proprietà dei valori mobiliari, che sarebbe dunque rimasta in capo all'unica proprietaria; con il terzo motivo avevano lamentato il travisamento della domanda da parte del giudice di primo grado, posto che gli attori avevano chiesto la restituzione (non solo della quota di 1/3, ma) di tutte le somme oggetto di causa; con il quarto motivo

avevano dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto che gli attori, in primo grado, avevano richiesto di ricevere la terza parte non solo del dossier titoli, ma anche della somma di euro 3.100,00, depositata sul conto corrente della *de cuius*; con il quinto ed ultimo motivo avevano censurato la regolamentazione delle spese processuali, perché liquidate in misura inferiore a quella dovuta in relazione al valore della causa.

(omissis) si erano costituiti e, oltre a chiedere il rigetto dei motivi dell'appello principale, avevano proposto appello incidentale lamentando: l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che (omissis) (omissis) avesse posto in essere una condotta di appropriazione indebita in relazione alla terza parte del dossier titoli, posto che la stessa era pienamente legittimata al prelievo, potendo operare "a firma disgiunta"; nonché l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel regolamentare le spese processuali, che avrebbero dovuto essere poste a carico degli appellanti, o quanto meno compensate. Avevano altresì proposto appello incidentale condizionato, chiedendo l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata.

Anche (omissis) s.p.a. si era costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo, nel merito, tanto il rigetto dell'appello principale, quanto quello dell'appello incidentale.

(omissis) , ritualmente citata, era rimasta contumace anche nel giudizio di appello.

La Corte territoriale, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

3. (omissis) ricorrono avverso la sentenza della Corte territoriale.

Resistono con distinti controricorsi (omissis)
(omissis) , nonché la società (omissis)
(omissis) s.p.a.
In vista dell'odierna adunanza i ricorrenti (omissis)
(omissis) depositano memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. (omissis) , con il primo motivo, articolato in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., denunciano la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e la violazione dell'art. 112 c.p.c..

Deducono che con il secondo motivo di appello non avevano affatto esposto un problema di volontà di (omissis) , ma avevano posto il problema se la cessione di uno o più crediti bancari da un precedente titolare a successivi contitolari possa avvenire con solo atto unilaterale ovvero debba avvenire con contratto.

Sostengono che l'atto di cointestazione del conto è negozio unilaterale con cui si abilita terzi ad emettere atti dispositivi dei diritti, oggetto del conto, ma non è un contratto traslativo di diritti; e che un diritto di credito può essere trasferito soltanto con contratto.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1260, 1321 e 1376 c.c. nella parte in cui la Corte ha ipotizzato che il titolare di un conto bancario, nel disporre la cointestazione, compia un atto idoneo a trasferire la titolarità del credito (e non piuttosto la semplice legittimazione a disporre).

Sostengono che nella specie l'atto posto in essere dalla signora (omissis), che aveva per l'appunto autorizzato le sue congiunte ad operare sul conto mediante cointestazione del conto

medesimo, non era un contratto e pertanto non era atto traslativo del credito.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., denunciano violazione dell'art. 1325 c.c., in quanto sulla base di quanto ricostruito dalla sentenza di appello la c.d. cointestazione di conti bancari non ha causa contrattuale determinabile.

Sostengono che l'atto di cointestazione dei titoli, posto in essere dalla signora (omissis), non indicando il corrispettivo e neppure la gratuità della cessione, non aveva una causa contrattuale che consentisse di identificarlo in un contratto di cessione, ma era un mero atto con il quale la predetta aveva esteso la facoltà di disporre del credito a favore dapprima della sola (omissis) e poi anche di (omissis) .

Osservano che non era risultato provato che la signora (omissis) fosse a conoscenza delle operazioni che le due cointestatarie andavano via via autonomamente ponendo in essere.

Rilevano la contraddittorietà della sentenza impugnata che, confermando la sentenza di primo grado, da un lato, ha ritenuto, da un lato, che le due cointestatarie avevano illecitamente disposto dei titoli di proprietà della de cuius e dall'altro che le stesse cointestatarie avevano legittimamente disposto della quota di due terzi ipoteticamente loro intestata.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Nella specie risulta accertato in fatto che in data 6/3/2013 la signora (omissis) , sottoscrivendo due distinti moduli (entrambi diretti alla banca), ha disposto che il dossier titoli, appoggiato al suo conto corrente, fosse cointestato a due sue nipoti (precisamente, per effetto della sottoscrizione del primo modulo, a (omissis) e, per effetto della sottoscrizione dell'altro modulo, a (omissis)). Risulta altresì accertato che, successivamente alla sottoscrizione di detti due moduli, (omissis)

(omissis) hanno compiuto più atti esecutivi di operazioni bancarie fino a prelevare dalla banca l'intero saldo; mentre non risulta accertato che la signora (omissis) fosse a conoscenza delle operazioni che le due cointestatari stavano ponendo in essere.

Orbene, a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, gli odierni ricorrenti, figli superstiti dell'originaria intestataria del conto corrente (con annesso dossier titoli) per cui è processo, in sede di atto di appello hanno sostenuto in primo luogo che i diritti di credito verso la banca possono essere trasferiti (non per atto unilaterale, ma) soltanto per contratto e che la cointestazione, per cui era processo, era un semplice atto unilaterale ricettizio da parte del titolare nei confronti della banca, che, in quanto tale, era non idoneo a trasferire alcun diritto di credito verso la banca.

Hanno altresì sostenuto che, quand'anche si volesse ravvisare nella specie un rapporto contrattuale, si sarebbe trattato di un contratto privo di causa (e, quindi, nullo), non essendo stato chiarito a quale titolo fosse avvenuto il trasferimento delle quote indivise del conto e dei titoli dall'originario intestatario (dapprima, ad un secondo, e, poi, ad un terzo cointestatario).

La Corte territoriale - esaminando il conto corrente e l'annesso dossier titoli bancari, l'originaria intestazione ad un solo soggetto (di cui gli odierni ricorrenti sono eredi) e le successive cointestazioni (ad altri due soggetti estranei alla successione mortis causa dell'originaria unica titolare) - ha affermato la validità di detta cointestazione sulla base della corrispondenza alla volontà della de cuius.

2.2. Ciò posto, fondato è il primo motivo, in quanto la Corte, incorrendo nel vizio denunciato di nullità della sentenza per motivazione apparente, ha dato contezza della sua statuizione con argomentazione (id est, l'intenzione e scopo pratico perseguito dall'originaria intestataria nel disporre la cointestazione) non

corrispondente a quanto era stato alla stessa devoluto: e cioè l'idoneità dell'atto unilaterale di cointestazione, diretto alla banca, a trasferire la titolarità del credito.

E fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, in quanto la Corte territoriale, incorrendo nella violazione delle denunciate norme di legge, in difetto di diversa volontà delle parti, ha attribuito alla mera cointestazione di conti bancari il contenuto di un contratto di cessione del relativo credito, mentre la cointestazione è di per sé una mera dichiarazione rivolta alla banca (nella quale, peraltro, nella specie, non risulta enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell'ipotizzato contratto).

Sviluppando principi già affermati da questa Corte (cfr., ad es. Sez. 2, Sentenza n. 13614 del 30/05/2013, Rv. 626283 - 01) occorre qui precisare che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

3. Ne consegue che - in accoglimento di tutti i motivi di ricorso - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, affinché la stessa, in diversa composizione, riesami l'appello alla luce di quanto qui affermato.

Alla Corte territoriale viene anche demandata la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:


accoglie i motivi di ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, affinché la stessa, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell'appello alla luce di quanto sopra affermato.

Demanda alla Corte di rinvio la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Il Presidente

Uliana Armano



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi = 3 SET / 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

